

Provvedimenti regionali per la promozione, la valorizzazione del patrimonio e della cultura cinematografica, per lo sviluppo delle produzioni audiovisive e per la localizzazione delle sale cinematografiche nel Friuli Venezia Giulia.

Art. 9

(Film Commission e sostegno alla realizzazione di film)(1)(2)(3)(5)(7)

1. Al fine di valorizzare il territorio regionale attraverso la realizzazione di opere cinematografiche, audiovisive e assimilate, l'Amministrazione regionale riconosce PromoTurismoFVG quale Film Commission regionale e sostiene l'attrazione nel territorio di produzioni cinematografiche e televisive che favoriscono l'occupazione e lo sviluppo dell'economia turistica.

2. Per le finalità del comma 1, l'Amministrazione regionale assegna a PromoTurismoFVG un apposito stanziamento denominato Film Fund destinato:

a) all'attuazione di iniziative dirette a promuovere il territorio regionale quale sede per la realizzazione di film;

b) al finanziamento delle spese aventi a oggetto la prestazione di servizi a soggetti pubblici e privati che realizzano film nel territorio regionale;

c) alla partecipazione a iniziative di promozione dei film realizzati nella regione.

3. PromoTurismoFVG presenta annualmente alla Direzione centrale competente in materia di cultura e alla Direzione centrale competente in materia di attività produttive una relazione sulle attività di finanziamento svolte evidenziando i risultati ottenuti in relazione alle finalità di cui al comma 1.

4. Con regolamento regionale sono disciplinati le modalità e i criteri per la concessione di contributi per il finanziamento delle iniziative di cui al comma 2, nonché la composizione e il funzionamento di un comitato tecnico interno all'Amministrazione regionale cui compete l'analisi e la valutazione delle iniziative finanziate.

Note:

- 1** Articolo sostituito da art. 185, comma 1, lettera a), L. R. 17/2010
- 2** Articolo sostituito da art. 2, comma 88, lettera a), L. R. 14/2012 , a decorrere dall' 1 gennaio 2013, come previsto dall'art. 15, comma 2, della medesima L.R. 14/2012.
- 3** Le modifiche introdotte dall'art. 2, comma 88, L.R. 14/2012, sono posposte all' 1 gennaio 2014, per effetto del disposto dell'art. 305 L.R. 26/2012.
- 4** Parole soppresse al comma 1 da art. 2, comma 67, L. R. 27/2012
- 5** Non si dà seguito alle modifiche apportate al presente articolo dall'art. 2, comma 88, L.R. 14/2012, per effetto dell'abrogazione del comma 88 medesimo ad opera dell'art. 58, comma 1, lett. a), L.R. 21/2013.
- 6** Parole sostituite al comma 1 da art. 33, comma 1, L. R. 19/2015
- 7** Articolo sostituito da art. 2, comma 17, lettera a), L. R. 16/2021 , con effetto dall'1/1/2022 come disposto dall'art. 2, c. 18, L.R. 16/2021.